

Pubblicato il 01/02/2021

N. 01251/2021 REG.PROV.COLL.
N. 14447/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 14447 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Federico Crisafulli, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Tigano e Letterio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati "ex lege" in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa sospensiva,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Verbale della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 25 settembre 2019, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso

per inidoneità dalla procedura di reclutamento di 3.700 allievi carabinieri (all.1.; dei verbali di accertamento medico propedeutici al giudizio di inidoneità e/o delle schede mediche per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica; dell'eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del Decreto di approvazione della graduatoria di concorso per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri del 29 novembre 2019, della graduatoria relativa al contingente ordinario nella parte in cui non contempla l'odierno ricorrente;
- del Verbale della Commissione medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici del 25 settembre 2019, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato escluso per inidoneità dalla procedura di reclutamento di 3.700 allievi carabinieri;
- dei Verbali di accertamento medico propedeutici al giudizio di inidoneità e/o delle schede mediche per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica;
- dell'eventuale ulteriore provvedimento di esclusione dal concorso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Selezione Reclutamento;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito, favorevole al ricorrente, dell'eseguita verifica;

Ritenuto che, in accoglimento della domanda cautelare proposta, l'Amministrazione debba disporre l'ammissione con riserva del ricorrente al sostenimento delle prove, ad oggi, non ancora svolte;

Ritenuta perfezionata la notifica al controinteressato, alla luce dei chiarimenti forniti e dei documenti versati in atti dal legale di parte ricorrente in data

21.1.2021;

Considerato, altresì, che il contraddittorio non può ritenersi ancora integro perché la notifica del ricorso per motivi aggiunti, è avvenuta soltanto nei confronti di un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa”;

Ravvisata, viceversa, la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria di concorso;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 45 (quarantacinque), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto di fissare per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- ammette con riserva il ricorrente al sostenimento delle prove selettive ad oggi non ancora svolte;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- fissa per il prosieguo, la camera di consiglio del giorno 21 aprile 2021, ore di rito.
Spese al definitivo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2021, tenuta mediante collegamento in videoconferenza, ai sensi dell'art.84 del D.L. 17.3.2020 n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Claudio Vallorani

IL PRESIDENTE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO